

## Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori

### Anno 2021

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Richiamato** l'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

**Richiamato** l'art. 16 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni, recante: «Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare»;

**Richiamato** il Comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2021;

#### RENDE NOTO

- la domanda di concessione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, deve essere presentata, per l'anno 2021, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2022;
- sono equiparati ai figli gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento ai sensi dell'art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni;
- ai sensi dell'art. 80, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, hanno diritto all'assegno i cittadini italiani o comunitari residenti, nonché, ai sensi dell'art. 27, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, i titolari dello status di rifugiati politici e, ai sensi dell'art. 13 della legge 6 agosto 2013, n. 97 i cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo;
- l'assegno è corrisposto per tredici mensilità nella misura, se spettante per intero, di **€ 145,14** mensili, ovvero in misura ridotta per i casi previsti dall'art. 65, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni;
- il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della legge n. 448/1998, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato; il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica;
- il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, per le domande relative all'anno 2021, è pari a euro **8.788,99**.

Questo avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo comune.

*Fiano, 11 giugno 2021*

Il Responsabile dell'Area amministrativa  
*F.to D.ssa Maria Margherita LAPAGLIA*